

**PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI COLLEGNO E SANDANO ELISABETTA
PER DONARE UN ALBERO NELLO SPAZIO VERDE COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL TRICOLORE**

PREMESSO CHE:

L'art. 118 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

La Città di Collegno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/05/2017 ha approvato il regolamento "sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

Con delibera di giunta n. 208_2018 si sono approvate le tipologie di intervento previste per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione nell'ambito della manutenzione del verde pubblico definite "Collegno Spazio Verde" fra cui al punto B) la piantumazione di alberi su suolo pubblico e lo schema del presente atto;

SI STIPULA IL PATTO TRA:

- La Città di Collegno, C.F. e P. IVA 00524380011, con sede in Piazza del Municipio n. 1 nella persona del Dott. Angelo TOMARCHIO, Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, nato a Santa Venerina (CT) il 18 luglio 1954, quale rappresentante per l'Ente, in quanto Dirigente di competenza come previsto dal Regolamento sui Beni Comuni Urbani all'art. 7 secondo comma;
- Sandano Elisabetta, nata a Vicenza il 15/08/1972, CF

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO – OBIETTIVI – AZIONI

Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha ad oggetto la piantumazione nello spazio verde comunale sito in Piazza del Tricolore di n 1 esemplari di albero della specie *Quercus rubra*.

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione, tra il Comune e il privato in oggetto, per la scelta dell'essenza vegetale, la piantumazione e la cura successiva per almeno il primo anno di vita dell'alberata donata così come proposto dal privato con la nota trasmessa al protocollo del Comune n. 14034 del 21/02/2019 e viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. d) g) h) k) del Regolamento sopra citato.

Art. 2 MODALITA' D'AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI D'INTERVENTO

Il privato volontario s'impegna a:

- identificare in collaborazione con l'ufficio ambiente l'essenza che intende donare e il luogo pubblico più idoneo alla piantumazione;
- provvedere alla fornitura e posa dell'alberata nel luogo e nelle modalità concordate con l'ufficio ambiente;
- Assicurare la bagnatura delle alberate in modo continuativo;
- dare immediata comunicazione di interruzioni, cessazioni o modifiche nello svolgimento delle attività.

Il Comune s'impegna a:

- fornire tutta la collaborazione necessaria per individuare le essenze idonee e i luoghi migliori per la piantumazione;
- collaborare per la realizzazione, se voluta da parte del privato, di un evento pubblico in occasione della piantumazione;
- consegnare un attestato di donazione/intitolazione dell'alberata al donatore e inserire la donazione nell'albo donatori alberi nel sito della Città di Collegno.

Art. 3 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

Il Comune di Collegno garantisce la stipula di copertura assicurativa volontari per la responsabilità civile nei confronti di terzi e gli infortuni.

I Cittadini/Enti/Associazioni che collaborano con l'Amministrazione:

- a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
- b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

Sulle responsabilità derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

L'organizzazione del servizio, ivi compresi gli spostamenti da e verso il luogo di svolgimento delle attività, l'utilizzo corretto di attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi di protezione e segnaletica nonché l'applicazione delle corrette procedure operative durante i lavori, sono a totale carico e responsabilità del Cittadino volontario, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni forma di responsabilità.

Art. 4 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

Il presente Patto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e per un anno dalla data di piantumazione dell'essenza vegetale.

L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte dei singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l'intero gruppo.


L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore se non autorizzato dal Comune e più in generale: l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto.

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione determinata bilateralmente e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 gg.

Per il Comune di Collegno:

Il Dirigente



Per l'ente/associazione/cittadino

Elisabetta Seclero